

Codice A1603A

D.D. 18 ottobre 2018, n. 381

**DD.GG.RR. n. 85-5516 del 3/08/2017 e n. 31-7569 del 21/09/2018. Programma quadriennale di finanziamento a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani. Approvazione secondo avviso di avvio del Programma di finanziamento. Impegno di spesa di Euro 736.942,05 sul capitolo 229995/2019 e di Euro 274.171,86 sul capitolo 229995/2020. Somme incassate sul capitolo 11315/2018.**

(omissis)  
*determina*

- di suddividere in due fasi il Programma quadriennale di finanziamento – anni 2017-2020 - approvato con la D.G.R. n. 85-5516 del 3/8/2017, come integrata e modificata dalle deliberazioni n. 38-5757 del 9/10/2017 e n. 31-7569 del 21/09/2018, di importo complessivo pari ad Euro 5.400.000,00 a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione del Consorzio della Città di Torino, nel seguente modo:
  - I^ fase, relativa alle annualità 2017-2018, avviata con l'Avviso di finanziamento a favore dei Consorzi di bacino approvato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017 secondo le indicazioni dettate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 85-5516 del 3/8/2017 e n. 38-5757 del 9/10/2017;
  - II^ fase, relativa alle annualità 2019-2020, da avviare con un nuovo Avviso di finanziamento a favore dei Consorzi di Area vasta ovvero dei Consorzi di bacino ad esclusione del Consorzio della Città di Torino-Consorzio di bacino 18, secondo le indicazioni dettate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 85-5516 del 3/8/2017 e n. 31-7569 del 21/09/2018;
- di annullare il secondo termine di presentazione delle istanze di contributo previsto dall'Avviso di finanziamento approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 495/A1603A/2017;
- di approvare, come riportato in Allegato 1 alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, l'Avviso di avvio della II^ fase del Programma di finanziamento per gli anni 2019-2020, a favore dei Consorzi di Area vasta ovvero, nelle more della loro costituzione, dei Consorzi di bacino, ad esclusione del Consorzio della Città di Torino-Consorzio di bacino 18;
- di stabilire in 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il termine di presentazione delle istanze, da parte dei Consorzi di Area Vasta ovvero dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti, relative ad interventi cantierabili entro il 31 maggio 2019;
- di stabilire che la valutazione delle istanze di contributo sia effettuata da apposita Commissione individuata dal Responsabile del Settore Servizi Ambientali, integrata con un componente appartenente allo staff della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, senza diritto di voto, designato dal Direttore della stessa, così come previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 della Regione Piemonte, misura 8.2.4;
- di rinviare a successivi provvedimenti, sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta sulle istanze di contributo pervenute, l'individuazione delle istanze non ammissibili a contributo, l'approvazione dell'elenco delle istanze ammissibili a finanziamento, della relativa graduatoria e, fino alla concorrenza delle risorse regionali a disposizione, l'individuazione di quelle finanziabili;

- di prendere atto della somma trasferita dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi dal 1 gennaio 2018 al 30 settembre 2018 (al netto del contributo spettante alle Province ed alla Città metropolitana di Torino previsto all'art 34 comma 3 L.r. n. 1/2018), ammontante ad Euro 2.507.003,48, accertata ed incassata sul capitolo 11315/2018 come si evince dalla tabella allegata alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- di destinare quota parte di tale somma, per un ammontare di Euro 1.011.113,91 come dettagliato in Allegato 3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, a parziale copertura della II^ fase del Programma quadriennale di finanziamento a favore dei Consorzi di Area vasta ovvero dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione del Consorzio del Comune di Torino-Consorzio di bacino 18;
- di impegnare, di conseguenza, la spesa di Euro 1.011.113,91 a favore dei Consorzi di Area Vasta ovvero dei Consorzi di bacino piemontesi, ad esclusione del Consorzio del Comune di Torino - Consorzio di bacino 18, proponenti progetti ammissibili a finanziamento tra quelli pervenuti entro il termine di presentazione delle istanze stabilito con il presente provvedimento; la spesa è così ripartita:
  - Euro 736.942,05 sul capitolo 229995/2019;
  - Euro 274.171,86 sul capitolo 229995/2020;

La Transazione elementare è:  
 Missione 09  
 Programma 0903  
 Conto finanziario U.2.03.01.02.018  
 Cofog 05.1  
 Transazione Unione Europea 8  
 Ricorrente 4  
 Perimetro sanitario 3

Tali spese sono alimentate dagli accertamenti d'entrata nn. 2017/1337, 2018/649, 2018/650, 2018/1010 e 2018/1500 incassati alla data del 30 settembre 2018 sul capitolo 11315.
- di destinare, a modifica di quanto disposto dalle determinazioni dirigenziali n. 205/A1603A/2018 e n. 373/A1603A/2018, la spesa di Euro 383.057,95 impegnata sul capitolo 229995/2019 (impegno di spesa n. 662/2019) e la spesa di Euro 8.164,34 – quota parte dell'impegno di spesa n. 4834/2018 assunto sul capitolo 258104/2018, a parziale copertura del contributo spettante ai soggetti proponenti progetti ammissibili a finanziamento tra quelli pervenuti entro il termine di presentazione delle istanze stabilito con il presente provvedimento;
- di dare atto che, alla data di adozione del presente provvedimento, la copertura finanziaria della II^ fase del Programma quadriennale di finanziamento (annualità 2019-2020), è garantita per una somma complessiva di Euro 1.402.336,20, così costituita:
  - Euro 8.164,34 a valere sulle risorse impegnate sul capitolo 258104/2018 con la determinazione dirigenziale n. 205/A1603A del 05/06/2018 come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 373/A1603A/2018 e dal presente provvedimento (impegno di spesa n. 4834/2018);
  - Euro 383.057,95 a valere sulle risorse impegnate sul capitolo 229995/2019 con la determinazione dirigenziale n. 205/A1603A del 05/06/2018 (impegno n. 662/2019);
  - Euro 1.011.113,91 impegnati con il presente provvedimento come sopra dettagliato;

- di stabilire che la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento resti valida ed efficace, ai fini della concessione del contributo spettante, per tutta la durata del Programma quadriennale di finanziamento (31/12/2020) e che si procederà allo scorrimento della graduatoria, nel limite massimo di Euro 1.452.586,91 - pari alla differenza fra l'ammontare del Programma quadriennale di finanziamento di Euro 5.400.000,00 e quanto finora complessivamente impegnato a garanzia della copertura finanziaria della I^ e della II^ fase (Euro 3.947.413,09) - con successivi provvedimenti di impegno di spesa da adottarsi ad avvenuto accertamento ed incasso del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi sul capitolo 11315 del bilancio regionale 2018 e successivi;
- di stabilire altresì che allo scorrimento della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento siano destinate eventuali risorse derivanti da economie di spesa non utilizzate dai soggetti beneficiari ai sensi del paragrafo 10 dell'Avviso approvato in allegato al presente provvedimento, ovvero da revoche o riduzioni del contributo concesso; analogamente saranno destinate allo scorrimento della medesima graduatoria degli interventi ammissibili eventuali risorse derivanti da economie di spesa ovvero revoche o riduzioni del contributo concesso ai soggetti beneficiari della I^ fase del Programma di finanziamento.

Il termine per la conclusione del procedimento di attribuzione dei contributi è fissato in 90 giorni dal termine di presentazione delle istanze.

La presente determinazione dirigenziale è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 26 comma 1 d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

dott.ssa Paola MOLINA

Il funzionario referente  
Claudia Bianco

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio.

**Avviso di avvio della II<sup>a</sup> fase del Programma di finanziamento a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani in attuazione della programmazione regionale in materia di rifiuti – anni 2019-2020.**

## **1. Premesse**

Il Consiglio regionale, con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016, ha adottato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione che individua gli obiettivi da raggiungere al 2020, le relative azioni e, tra queste, quelle prioritarie.

Per favorire l'attuazione delle azioni prioritarie, l'Amministrazione regionale, con deliberazione di Giunta n. 85-5516 del 3 agosto 2017, ha dato avvio ad un programma triennale di finanziamento, per gli anni 2017-2019, a valere sulle somme derivanti dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti, a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani; il programma di finanziamento è finalizzato a sostenere progetti che consentono di incrementare la raccolta differenziata e di diminuire il quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato residuo prodotto al fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi di Piano. Le risorse destinate a tal fine sono pari ad Euro 9.000.000,00 di cui il 40% riservato al Consorzio di bacino 18 di Torino.

Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha altresì demandato alla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio la definizione e gestione del programma triennale di finanziamento, nel rispetto delle indicazioni in merito a priorità d'intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse stabiliti dalla deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017 ed integrati dalla D.G.R. n. 38-5757 del 9 ottobre 2017.

Con la deliberazione n. 31-7569 del 21/09/2018, cui la Direzione Ambiente deve attenersi nella gestione del Programma a partire dalla data di adozione, è stato prorogato al 2020 il Programma di finanziamento e, in attuazione della legge regionale n. 1/2018, sono stati individuati nei Consorzi di Area Vasta i beneficiari del programma ovvero, nelle more della loro costituzione, i Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani.

Con lo stesso provvedimento sono state approvate alcune nuove indicazioni in merito a criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali e si è dato mandato alla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio di adottare un nuovo Avviso di avvio del Programma di finanziamento, in sostituzione di quello approvato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017.

Il presente avviso è pertanto relativo all'avvio della seconda fase del Programma di finanziamento, per gli anni 2019-2020, a favore dei Consorzi di Area Vasta ovvero dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione del Consorzio della Città di Torino.

## 2. Dotazione finanziaria

1. L'ammontare complessivo di risorse regionali destinate all'intero Programma a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti, ad esclusione del Consorzio della città di Torino, è pari ad Euro 5.400.000,00 , di cui Euro 2.854.923,11 per la seconda fase relativa agli anni 2019-2020.

## 3. Azioni finanziabili e relative priorità

1. Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti relativi alle azioni di seguito elencate in ordine di priorità:
  - a.1) riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare almeno per i rifiuti indifferenziati residuali, la frazione organica ed i rifiuti di carta e cartone, secondo il modello organizzativo definito dal capitolo 8.3.2 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dal d.m. Ambiente 17 dicembre 2013 di approvazione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  - a.2) gestione in loco della frazione organica in sostituzione del servizio di raccolta per territori a bassa presenza abitativa (inferiore a 5.000 abitanti) o caratterizzate da morfologia disagiata tramite compostaggio di comunità ex d.m. Ambiente 29 dicembre 2016 e/o compostaggio di prossimità ex art 214 comma 7bis d.lgs. n. 152/2006; ciascuna installazione di compostaggio di prossimità o di comunità deve essere a servizio di almeno 40 abitanti;
  - a.3) misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo per l'applicazione della tariffazione commisurata al servizio reso, secondo i criteri approvati dal d.m. Ambiente 20 aprile 2017 e da successive disposizioni regionali; ulteriori indicazioni sui requisiti degli interventi finanziabili sono riportate in allegato al presente avviso (Allegato 1/A);
  - a.4) realizzazione o ampliamento e adeguamento di centri di raccolta rifiuti a servizio di un bacino di utenza – comunale o sovracomunale - di almeno 5.000 abitanti, a completamento dei servizi di raccolta domiciliare o, esclusivamente per i territori montani, ad integrazione del sistema integrato di raccolta dei rifiuti.
2. I progetti devono consentire al territorio interessato di incrementare, a partire dal 2019/2020, la qualità ambientale dei servizi resi agli utenti rispetto a quanto già previsto in sede contrattuale a carico del gestore del servizio pubblico. A tal fine il contributo regionale deve concretizzarsi in una o più delle seguenti ulteriori azioni:
  - a) incremento degli abitanti/utenze servite o incremento dei servizi resi, con costi di investimento a carico del gestore del servizio pubblico;
  - b) miglioramento delle prestazioni ambientali in riferimento alla qualità dell'aria; relativamente ai mezzi adibiti alla raccolta domiciliare e al trasbordo dei rifiuti ovvero in dotazione ai centri di raccolta rifiuti occorre scegliere motorizzazioni alternative a quella diesel, qualora i comuni serviti siano compresi nella "Zona di Piano" in attuazione della pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria<sup>1</sup>; qualora i comuni serviti siano esclusi dalla stessa "Zona di Piano" occorre dimostrare un miglioramento dei fattori emissivi (riferiti a NO<sub>x</sub> e PM<sub>10</sub>) rispetto alla situazione precedente;
  - c) anticipazione dei tempi di attivazione di progetti territoriali già previsti dai contratti di servizio e conformi alle azioni finanziabili sopra elencate (a.1, a.2, a.3, a.4).

I progetti presentati relativi all'azione a.1 devono obbligatoriamente prevedere azioni per il miglioramento delle prestazioni ambientali in riferimento alla qualità dell'aria, pena il rigetto dell'istanza.

---

<sup>1</sup> Elenco di comuni approvato in allegato alla D.G.R. n. 36-6882 del 18 maggio 2018 ([http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/21/attach/dgr\\_06882\\_1050\\_18052018.pdf](http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/21/attach/dgr_06882_1050_18052018.pdf))

3. I progetti relativi ad opere per l'adeguamento/ampliamento di centri di raccolta rifiuti sono ammissibili a finanziamento solo in caso di proprietà pubblica del centro di raccolta (Consorzio ovvero uno o più comuni in comproprietà). Analogamente i nuovi centri di raccolta realizzati devono essere di proprietà del Consorzio ovvero di uno o più Comuni. Qualora il centro di raccolta (esistente, da adeguare o da realizzare) non sia di proprietà del Consorzio o dei Comuni sono ammissibili a finanziamento solo le spese relative alla fornitura di attrezzature.
4. I centri di raccolta devono essere allestiti nel rispetto delle disposizioni del d.m. 8 aprile 2008 e di quanto previsto al capitolo 8.3.3 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Qualora sia previsto l'utilizzo di inerti nelle opere oggetto di richiesta di finanziamento, nella predisposizione del progetto e nella fase di realizzazione dell'intervento occorre rispettare la normativa sui CAM per tutte le opere, comprese le strade e i piazzali. Occorrerà pertanto rispettare gli obiettivi riguardanti i materiali provenienti dal recupero previsti dalla normativa vigente. Inoltre gli aggregati per usi non legati relativi ai rilevati e sottofondi stradali e ad eventuali sottofondi di opere edili (ad esempio nei casi di utilizzo nelle cosiddette bonifiche geotecniche) dovranno derivare prioritariamente da attività di recupero (aggregati di recupero dotati di idonee marcature CE e DOP conformi all'uso richiesto e riportati alla Sezione 3. Edilizia sostenibile del vigente Prezzario regionale Opere e Lavori pubblici). L'uso di aggregati naturali (anch'essi obbligatoriamente dotati di marcature CE e DOP conformi all'uso richiesto) potrà essere previsto in ultima analisi qualora sia dimostrabile - mediante apposita relazione - la non disponibilità di idonee forniture di aggregati di recupero a distanze compatibili con la minore onerosità della somma delle voci "Fornitura" più "Trasporto". Tale relazione dovrà riportare elementi economici di confronto che evidenzino la validità della scelta proposta.
5. Ciascuna installazione di compostaggio di prossimità o di comunità realizzata nell'ambito dell'azione a.2) deve essere a servizio di almeno 40 abitanti. Per le utenze domestiche tale numero deve essere valutato come la somma dei componenti delle utenze domestiche iscritte a ruolo nella banca dati comunale del tributo relativo al servizio di gestione rifiuti e che sono presenti per almeno un mese all'anno (famiglie che risiedono tutto l'anno e, ad esempio, famiglie che risiedono nelle seconde case almeno durante le ferie estive). Qualora l'installazione di compostaggio sia a servizio anche di utenze non domestiche, ciascuna di esse, al fine della verifica del raggiungimento dei 40 abitanti serviti da ciascuna installazione di compostaggio, concorre in base al quantitativo di rifiuto organico annualmente prodotto (che deve essere puntualmente verificato/stimato in fase di progettazione), suddiviso per 120 kg ab, ossia il quantitativo massimo pro capite di rifiuto organico attribuibile annualmente ai componenti delle utenze domestiche che effettuano compostaggio domestico o di prossimità ai fini del computo nella quota di raccolta differenziata (paragrafo 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 15-5870 del 3 novembre 2017<sup>2</sup>). Ad esempio un'utenza non domestica che produce annualmente 300 kg di rifiuto organico è equiparata a 2,5 abitanti (300 kg/120 kg ab = 2,5 abitanti).

#### **4. Soggetti titolati alla presentazione delle istanze**

1. La partecipazione al presente avviso è riservata ai Consorzi di Area Vasta ovvero, nelle more della loro costituzione, ai Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione del Consorzio del comune di Torino (Consorzio di bacino 18), per interventi da attivarsi su tutto o parte del territorio di rispettiva competenza.

<sup>2</sup>

D.G.R. n. 15-5870 del 3 novembre 2017

([http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/45/attach/dgr\\_05870\\_930\\_03112017.pdf](http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/45/attach/dgr_05870_930_03112017.pdf) )

2. I Consorzi di area vasta, una volta costituiti, subentreranno automaticamente nella gestione del finanziamento ai Consorzi di bacino del territorio di competenza.

## 5. Spese ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento:

a) **spese di investimento** per la realizzazione di opere e per la fornitura di beni materiali necessari all'attuazione delle azioni, comprese, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, le spese relative ad incarichi professionali per la realizzazione degli interventi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono pertanto da considerarsi spese di investimento ai fini dell'ammissibilità al presente bando le spese relative a:

- fornitura di automezzi allestiti e fornitura di attrezzature per la raccolta domiciliare dei rifiuti; fornitura di attrezzature per la gestione in loco della frazione organica; fornitura di attrezzature per la gestione dei centri di raccolta rifiuti, compresi sistemi di videosorveglianza e sistemi per la pesatura dei rifiuti e per il riconoscimento delle utenze;
- fornitura di attrezzature per la misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato dotate di sistemi di identificazione dell'utenza, quali contenitori e sacchi conformi ai requisiti definiti all'allegato 1/1 del presente avviso; acquisto hardware, acquisto e sviluppo software, acquisto di dispositivi di rilevazione e trasmissione dati;
- lavori, allacciamenti ai servizi di pubblica utilità, progettazione definitiva ed esecutiva, rilievi, accertamenti e indagini, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo.

La spesa relativa alla fornitura di sacchi per la misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato è ammissibile a finanziamento limitatamente al quantitativo di sacchi necessario per il 1° anno di attività.

La spesa relativa alla fornitura di automezzi allestiti per la raccolta dei rifiuti è ammissibile a finanziamento, per l'intero importo, qualora si tratti di automezzi con alimentazione a benzina, a metano o a gpl esclusivi e bifuel benzina e metano o gpl; la spesa per l'acquisto di automezzi con alimentazione diesel è ammissibile a finanziamento, nel limite massimo del 50% della stessa, solo qualora si tratti di automezzi di categoria Euro 6 ed i comuni serviti siano esclusi dalla "Zona di Piano" in materia di pianificazione sulla qualità dell'aria, come definita nell'elenco approvato con la D.G.R. n. 36-6882 del 18 maggio 2018

([http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/21/attach/dgr\\_06882\\_1050\\_18052018.pdf](http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/21/attach/dgr_06882_1050_18052018.pdf)); non è ammissibile a finanziamento la spesa per l'acquisto di automezzi con alimentazione diesel a servizio di comuni compresi nella stessa "Zona di Piano".

Non sono ammissibili a finanziamento le spese per la manutenzione ordinaria<sup>3</sup> dei centri di raccolta esistenti né spese per interventi non funzionali al miglioramento della gestione dei rifiuti anche se obbligatori ai sensi di vigenti normative di settore (ad es. spese per rimozione di manufatti/coperture contenenti amianto, ecc);

b) **spese di investimento per beni immateriali**, ossia spese che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio di sostenimento ma hanno la capacità di produrre effetti a valenza pluriennale. Sono pertanto ammissibili a finanziamento, a titolo di esempio, spese relative ad incarichi professionali per servizi propedeutici all'applicazione della tariffazione puntuale, incarichi professionali per assistenza tecnica durante la realizzazione degli interventi, costi relativi alle attività di concertazione ed informazione dei cittadini e degli stakeholder del territorio oggetto di intervento, ecc.

---

<sup>3</sup> Interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (art 3 comma 1 lett a) dpr 380/2001)

- c) **spese di gestione, con un limite massimo del 10% delle spese di investimento**, purché strettamente pertinenti e necessarie all'attuazione del progetto (quali, a titolo di esempio, spese di personale, spese di pubblicità, acquisto di beni di consumo, servizi di formazione del personale, spese per pubblicazione bandi di gara, ecc).
2. L'IVA è spesa ammissibile a finanziamento qualora il soggetto beneficiario non operi in regime di IVA deducibile.
  3. Per progetti relativi ad interventi in corso di realizzazione alla data di presentazione delle istanze di contributo sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a partire dal 1 luglio 2017, a condizione che siano effettuate nell'ambito del progetto complessivo oggetto di finanziamento.

## 6. Entità del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale è pari a non più del 90% della somma delle spese ammissibili per gli interventi prioritari di cui ai punti a.1, a.2 e a.3 del paragrafo 3.1 e non più del 70% per gli interventi di cui al successivo punto a.4. La restante quota è a carico del soggetto proponente, anche tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta.
2. Per ogni singolo progetto relativo alle azioni finanziabili elencate al paragrafo 3.1, l'entità del contributo regionale non potrà essere superiore ai seguenti importi:
  - a) non superiore a 40,00 euro/abitante e con un ammontare complessivo non superiore a 900.000,00 euro per progetti relativi all'azione a.1;
  - b) non superiore a 3.000,00 euro per ciascuna installazione di compostaggio di prossimità o di comunità e con un ammontare complessivo non superiore a 90.000,00 euro per progetti relativi all'azione a.2);
  - c) non superiore a 15,00 euro/abitante e con un ammontare complessivo non superiore a 500.000,00 euro per progetti relativi all'azione a.3;
  - d) ammontare complessivo non superiore a 500.000,00 Euro per progetti relativi all'azione a.4);
3. E' data priorità di finanziamento ai soggetti proponenti che garantiscono il cofinanziamento maggiore.
4. Il finanziamento regionale non è cumulabile con altri contributi pubblici o privati relativi alle stesse voci di spesa oggetto di richiesta di contributo.

## 7. Termini e modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze, redatte utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato 1/B), devono pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

**entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per progetti relativi ad interventi cantierabili entro il 31 maggio 2019.**

Nell'oggetto della comunicazione deve essere indicato "*Programma di finanziamento in materia di rifiuti*".

2. Ai fini della presentazione dell'istanza, in riferimento alle azioni elencate al paragrafo 3.1, con il termine "**cantierabile entro il 31 maggio 2019**" si intende:

- per progetti relativi all'azione a.1 - l'avvenuta aggiudicazione definitiva, entro tale data, delle forniture (contenitori e automezzi allestiti);
  - per progetti relativi all'azione a.2 - l'avvenuta adozione, entro tale data, del provvedimento comunale che regola il compostaggio di comunità e/o di prossimità (compresa, qualora il Comune non abbia ancora provveduto, l'istituzione di un Albo Compostatori<sup>4</sup>) e l'avvenuta aggiudicazione definitiva delle forniture necessarie per tali forme di compostaggio;
  - per progetti relativi all'azione a.3 – l'avvenuta adozione, entro tale data, del regolamento comunale relativo all'applicazione della tariffazione commisurata al servizio e l'avvenuta aggiudicazione definitiva delle forniture oggetto di richiesta di contributo regionale;
  - per progetti relativi all'azione a.4 – l'avvenuta pubblicazione, entro tale data, del bando di gara per la realizzazione delle opere ovvero, in caso di istanza che preveda esclusivamente la richiesta di contributo per l'acquisto di attrezzature, l'avvenuta aggiudicazione definitiva delle forniture/ordine di acquisto.
3. Per ciascuna scadenza di presentazione **ogni Consorzio può presentare un'unica istanza relativa ad un'unica azione** tra quelle elencate al paragrafo 3.1.
4. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di esclusione:
- a) provvedimento di approvazione dell'intervento, del relativo quadro economico nonché della somma richiesta come contributo regionale e di quella oggetto di cofinanziamento;
  - b) provvedimento di impegno al cofinanziamento (provvedimento del Consorzio proponente ovvero del gestore del servizio pubblico di raccolta qualora il cofinanziamento sia garantito da quest'ultimo);
  - c) scheda di sintesi relativa all'intervento ed al soggetto proponente, secondo lo schema allegato (Allegato 1/C);
  - d) relazione tecnica, contenente almeno:
    1. un inquadramento sintetico della gestione della raccolta dei rifiuti del territorio oggetto di intervento, delle criticità e delle motivazioni per le quali si rende necessario il progetto proposto;
    2. una descrizione sintetica delle iniziative che saranno messe in atto, n. di abitanti coinvolti/serviti, n. di utenze domestiche e non domestiche;
    3. i risultati attesi anche in termini di quantitativo procapite di rifiuto totale (RT) e di rifiuto indifferenziato residuo (RI), % di raccolta differenziata ad un anno dall'avvio completo dell'intervento;
    4. una descrizione dell'incremento, ottenibile nel triennio successivo all'avvio del progetto oggetto di richiesta di contributo regionale, della qualità ambientale dei servizi resi agli utenti rispetto a quanto già previsto in sede contrattuale a carico del gestore del servizio pubblico (miglioramento dei fattori emissivi degli automezzi rispetto alla situazione precedente ovvero incremento degli abitanti/utenze servite, incremento dei servizi resi, anticipazione dei tempi di attivazione di progetti territoriali già previsti dai contratti di servizio e conformi alle azioni finanziabili di cui al paragrafo 3);
    5. *(limitatamente alle istanze relative all'azione a.3 – misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo)* il piano operativo/progetto per l'attivazione del sistema di tariffazione puntuale sul territorio coinvolto contenente almeno le seguenti informazioni:
      - a) elenco dei comuni interessati con una descrizione della situazione prima dell'avvio dell'intervento;

<sup>4</sup> I contenuti minimi dell'Albo compostatori sono definiti al paragrafo 5 allegato 1 D.G.R. n. 15-5870 del 3 novembre 2017  
[http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/45/attach/dgr\\_05870\\_930\\_03112017.pdf](http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/45/attach/dgr_05870_930_03112017.pdf)

- b) modalità di contabilizzazione delle quantità di rifiuti conferiti da ciascun utente o gruppi di utenti, domestici e non domestici, almeno per il rifiuto indifferenziato residuo;
- c) le attrezzature necessarie alla contabilizzazione e registrazione dei conferimenti, alla gestione dei dati e di quant'altro necessario all'attivazione del sistema;
- d) il cronoprogramma delle attività previste, definito per le diverse fasi (affidamento, acquisizione forniture, passaggio alla tariffazione puntuale,...);
- e) quadro economico di spesa del progetto, suddividendo spese di investimento, spese di investimento per beni immateriali e spese di gestione secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5 del presente avviso; le voci di spesa devono essere indicate al netto e al lordo dell'IVA; la quantificazione economica delle voci di spesa relative ad opere deve essere effettuata utilizzando il vigente Prezziario regionale Opere e Lavori pubblici (<http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/>), mentre per le voci di spesa non comprese nel Prezziario, quali forniture e prestazioni di servizio, deve essere effettuata un'analisi prezzi tramite preventivi di spesa; i costi del personale interno<sup>5</sup> devono essere quantificati indicando la qualifica, il costo orario ed il n. di ore preventivate per le diverse attività;
- f) documentazione attestante la cantierabilità dell'intervento proposto entro il 31 maggio 2019 quale, a titolo di esempio, piano di lavoro annuale del gestore del servizio di raccolta con scadenze per l'attivazione dei servizi di raccolta domiciliare o per l'applicazione della tariffazione alle utenze, eventuale pubblicazione del bando di gara per le forniture, provvedimento di aggiudicazione provvisoria, ordine di acquisto, provvedimento di approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo al centro di raccolta rifiuti e cronoprogramma delle successive fasi di realizzazione dell'intervento, ecc; quanto richiesto può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio con l'indicazione puntuale dei documenti cui si fa riferimento e delle date di adozione dei rispettivi provvedimenti di approvazione; *limitatamente alle istanze relative all'azione a.3 – misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo*: dichiarazione del Sindaco attestante l'impegno dell'amministrazione comunale ad approvare il Regolamento comunale inerente la tariffazione commisurata al servizio reso entro il 31 maggio 2019; in caso di mancata adozione del Regolamento entro tale termine l'istanza sarà dichiarata non ammissibile ovvero il contributo eventualmente già concesso sarà revocato;
- g) *(limitatamente alle istanze relative all'azione a.4 – realizzazione/adeguamento/ampliamento centro di raccolta rifiuti)* stralcio del progetto definitivo/esecutivo costituito dai seguenti elaborati:
  - 1) relazione generale
  - 2) studio di fattibilità ambientale
  - 3) elenco prezzi unitari ed eventuale analisi prezzi
  - 4) computo metrico estimativo
  - 5) elaborati grafici (stralcio dello strumento urbanistico con indicazione dell'area interessata all'intervento, planimetria in scala non inferiore a 1:200 e sezioni)
  - 6) altri elaborati tecnici, a discrezione del proponente, ritenuti utili ai fini di una migliore comprensione del progetto.Alle istanze relative all'azione a.4 che non prevedono la realizzazione di opere occorre allegare gli elaborati di cui ai punti 3) e 5) , eventuali altri elaborati di cui al punto 6) oltretutto i preventivi di spesa per la fornitura di attrezzature e/o servizi (ad esempio attività di comunicazione, formazione, ecc).

## 8. Istruttoria delle istanze ed individuazione dei progetti oggetto di finanziamento

---

<sup>5</sup> Ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese di gestione, con un limite massimo del 10% dei costi di investimento

1. Le istanze pervenute entro il termine definito al paragrafo 7.1 saranno valutate da un'apposita Commissione nominata dal Responsabile del Settore regionale Servizi ambientali ed integrata da un componente appartenente allo staff della Direzione regionale Ambiente, Governo e tutela del territorio, senza diritto di voto.
2. La Commissione potrà richiedere integrazioni o chiarimenti ai quali il proponente dovrà rispondere, esclusivamente via PEC all'indirizzo [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it), entro 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento.  
La mancata risposta alle integrazioni o chiarimenti richiesti entro il termine stabilito comporterà il rigetto dell'istanza.
3. Ai fini dell'assegnazione del contributo la Commissione predisporrà una graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, valutati sulla base dei criteri di priorità definiti dall'allegato 1 alla D.G.R. n. 31 - 7569 del 21/09/2018.
4. Per la definizione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento la Commissione opererà nel rispetto delle seguenti indicazioni:
  - a) per i progetti presentati nell'ambito dell'azione a.1 sarà da considerarsi "*nuovo servizio*" il passaggio da un servizio di raccolta stradale ad un servizio di raccolta domiciliare almeno per i rifiuti indifferenziati residuali, i rifiuti di carta e cartone e la frazione organica, secondo il modello organizzativo definito al capitolo 8.3.2 del Piano, che coinvolga totalmente o parzialmente le utenze di un comune nel cui territorio la raccolta rifiuti è svolta unicamente con modalità stradale; sarà da considerarsi "*implementazione di un servizio già in corso*" un progetto che prevede, in territori comunali già serviti da raccolta domiciliare almeno per i rifiuti indifferenziati residuali e i rifiuti di carta e cartone, l'incremento del numero di utenze servite da raccolta domiciliare ovvero l'estensione del servizio di raccolta domiciliare ad altre frazioni di rifiuto; sarà da considerarsi "*mantenimento di un servizio già in corso*" un progetto che prevede spese di investimento per la sostituzione di mezzi ed attrezzature obsolete al fine di ottimizzare il servizio e di migliorarne le prestazioni ambientali in riferimento alla qualità dell'aria;
  - b) per i progetti presentati nell'ambito dell'azione a.2 sarà da considerarsi "*nuovo intervento*" la realizzazione di progetti di compostaggio in loco (compostaggio di comunità, compostaggio di prossimità o entrambi) in Comuni che non hanno ancora regolamentato e incentivato tali tipi di intervento; sarà da considerarsi come "*implementazione di iniziativa già in corso*" la realizzazione di nuovi progetti di compostaggio in loco in Comuni che già hanno regolamentato e incentivato tali interventi e che intendono aumentare il numero delle installazioni per il compostaggio e/o il numero delle utenze servite dalle installazioni già realizzate; saranno da considerarsi "*mantenimento di un servizio già in corso*" le attività funzionali al monitoraggio e all'ottimizzazione di interventi già in corso, compresa l'eventuale sostituzione di attrezzature per il compostaggio obsolete;
  - c) per progetti presentati nell'ambito dell'azione a.3 sarà da considerarsi "*nuovo servizio*" il passaggio da un sistema presuntivo di attribuzione alle utenze del quantitativo di rifiuti prodotti ad un sistema di misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo al fine dell'applicazione, da parte del Comune coinvolto, della tariffazione commisurata al servizio reso; sarà da considerarsi "*implementazione del servizio*" un progetto che preveda, in comuni che già adottano sistemi di misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato residuo, interventi per l'estensione della misurazione ad un'altra frazione di rifiuto ovvero per l'incremento del numero di utenze per le quali è effettuata la misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo; saranno da considerarsi "*mantenimento di un servizio già in corso*" le attività funzionali al monitoraggio e all'ottimizzazione di sistemi di misurazione puntuale del quantitativo di rifiuti già in atto, compresa l'eventuale sostituzione di attrezzature obsolete;

- d) per progetti presentati nell'ambito dell'azione a.4 sarà da considerarsi prioritario un intervento che prevede l'esecuzione di lavori per la realizzazione di nuovi centri di raccolta, mentre saranno da considerarsi "*ampliamento e adeguamento*" interventi per aumentare le superfici (coperte e/o scoperte) e/o i volumi per il conferimento di rifiuti presso centri di raccolta esistenti ovvero interventi per incrementare il numero o i quantitativi di frazioni di rifiuto raccolte oppure per migliorare i servizi resi alle utenze e migliorare la gestione dei centri di raccolta;
  - e) i tempi di cantierabilità degli interventi saranno valutati secondo la definizione di cantierabilità precedentemente descritta al paragrafo 7.3;
  - f) la classificazione del territorio in montano, collinare o di pianura sarà effettuata in conformità alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12 agosto 1988. Per i Comuni con classificazione multipla si dovrà fare riferimento alla prevalenza territoriale come calcolata da CSI Piemonte (<http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms/index.php/disposizioni-organiche-in-materia-di-enti-locali/6630-dcr-826-6658-del-1251988-classificazione-e-ripartizione-del-territorio-regionale-fra-montagna-collina-e-pianura>). Per i Comuni costituitisi successivamente al 1988 sarà da considerare la classificazione dei Comuni "di provenienza" cui i nuovi Comuni appartenevano a tale data;
  - g) la riduzione della produzione procapite di rifiuti totali (RT) e del rifiuto indifferenziato residuo (RI) conseguente all'attuazione del progetto (risultato atteso) sarà valutata percentualmente rispetto agli ultimi dati – a livello comunale - comunicati dai Consorzi di bacino all'Osservatorio Regionale Rifiuti ai fini della verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
5. A conclusione delle attività della Commissione istruttoria, con provvedimento dirigenziale del Responsabile del Settore regionale Servizi ambientali, saranno approvati l'elenco delle istanze ammissibili a finanziamento, la relativa graduatoria nonché l'elenco delle istanze non ammissibili a finanziamento.

## **8. Concessione del contributo e modalità di erogazione**

1. Sulla base della graduatoria approvata relativa alle istanze ammissibili a finanziamento saranno individuati, con provvedimento dirigenziale del Responsabile del Settore regionale Servizi ambientali, i progetti finanziabili fino alla concorrenza delle risorse regionali a disposizione.
2. La graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento resta valida ed efficace, ai fini della concessione del contributo spettante, per tutta la durata del programma di finanziamento.
3. Per la realizzazione di progetti finanziabili relativi alle azioni a.1 e a.4, qualora si tratti della realizzazione di nuovi centri di raccolta, la Regione promuove la stipula di un Accordo di Programma con il Consorzio proponente, in qualità di soggetto beneficiario del finanziamento e di soggetto attuatore dell'Accordo. Qualora gli interventi previsti dal progetto siano inclusi in contratti in essere per il servizio di raccolta, la sottoscrizione dell'Accordo può essere estesa anche al gestore del servizio, che sottoscrive per adesione. E' esclusa la possibilità di estendere la sottoscrizione dell'Accordo al Comune/Comuni interessati dagli interventi.
4. Il finanziamento dei progetti relativi alle azioni a.2, a.3 e a.4, qualora si tratti di interventi di ampliamento o adeguamento di centri di raccolta esistenti ovvero di acquisto di attrezzature, sarà assegnato con provvedimento dirigenziale del Responsabile del Settore regionale Servizi ambientali.

5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto finanziato il Consorzio può avvalersi del gestore del servizio di raccolta. E' esclusa la possibilità di avvalersi del Comune/Comuni interessati dagli interventi.
6. Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:
  - a) primo acconto, pari al 49% del contributo concesso, alla stipula dell'Accordo di Programma o contestualmente all'adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto e di assegnazione del finanziamento;
  - b) successivi acconti, sino ad un massimo del 90% dell'importo della quota regionale, saranno liquidati a seguito dell'avvenuta attestazione, con provvedimento amministrativo del soggetto beneficiario, dell'utilizzo del primo acconto e sulla base di una relazione attestante l'avanzamento della realizzazione degli interventi e della relativa spesa, corredata da fatture e mandati di pagamento;
  - c) il saldo della quota regionale sarà erogato ad avvenuta realizzazione degli interventi attestata con provvedimento amministrativo del soggetto beneficiario, corredato dal quadro economico finale dell'intervento, da una relazione finale sintetica su quanto realizzato ed i risultati ottenuti anche relativamente all'evoluzione tariffaria a carico delle utenze, dalla rendicontazione delle spesa sostenuta a consuntivo e relativa quietanza, oltre che dalla documentazione amministrativa e contabile prevista dalla normativa vigente.
7. Qualora a chiusura del progetto la spesa sostenuta dal beneficiario risulti inferiore a quella ammessa a finanziamento, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
8. La richiesta degli acconti (tranne il primo) e del saldo, corredata dalla relativa documentazione, dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it) indicando nell'oggetto "Richiesta acconto/riciesta saldo Programma di finanziamento in materia di rifiuti – II^ Avviso".

## 9. Termine di realizzazione degli interventi finanziati.

1. Tutti gli interventi oggetto di finanziamento regionale, anche alla luce delle regole di finanza pubblica dettate dal d.lgs. n. 118/2011, dovranno essere conclusi - sia sotto l'aspetto realizzativo che contabile - improrogabilmente entro il **30 novembre 2020**;  
Tale data è da intendersi come termine ultimo per l'emissione della quietanza di pagamento delle spese oggetto di contributo regionale.
2. Per "quietanza di pagamento" deve intendersi non solo la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte del beneficiario/soggetto attuatore, ma anche l'avvenuto ricevimento dell'importo da parte del fornitore/prestatore d'opera.
3. La richiesta del saldo del contributo, corredata dalla relativa documentazione, dovrà essere trasmessa alla Regione **entro il 15 dicembre 2020**.
4. Qualora il progetto finanziato non si concluda entro il 30 novembre 2020 il beneficiario dovrà comunque inviare, entro il 15 dicembre 2020, una rendicontazione relativa a quanto realizzato e pagato entro il termine, debitamente approvata e corredata dalla pertinente documentazione amministrativa e contabile.
5. Non si procederà alla revoca del contributo concesso in caso di progetti con uno stato di avanzamento della spesa almeno pari al 90% del contributo assegnato. La quota di fondi necessari alla conclusione degli interventi rimarrà a carico del beneficiario del contributo, che dovrà dare comunicazione alla Regione dell'avvenuta conclusione dell'inventario finanziato entro un anno, pena la revoca del contributo concesso.

## **10. Economie**

1. Eventuali economie di spesa che si registrino durante la realizzazione del progetto potranno essere utilizzate per interventi migliorativi o integrativi, previo parere favorevole del Collegio di vigilanza degli Accordi di programma ovvero previo parere favorevole del Settore regionale Servizi ambientali per i progetti approvati e finanziati con provvedimento dirigenziale.
2. Gli interventi migliorativi o integrativi dovranno concludersi entro i termini stabiliti al paragrafo 9.1 ed essere rendicontati, unitamente alla richiesta del saldo del contributo regionale, entro i termini del paragrafo 9.3.
3. E' escluso l'utilizzo di economie di spesa ad assorbimento parziale o totale del cofinanziamento del progetto da parte del soggetto beneficiario.

## **11. Revoca**

1. Il contributo regionale concesso sarà revocato con provvedimento dirigenziale del Responsabile del Settore Servizi ambientali, con recupero delle somme già erogate, in caso di inadempienza del soggetto beneficiario non dovuta a cause di forza maggiore, previo parere del Collegio di vigilanza degli Accordi di programma per i progetti approvati con Accordo
2. Il contributo sarà altresì revocato qualora il progetto sia realizzato in modo non conforme ai criteri stabiliti dal presente Avviso o alle prescrizioni dei provvedimenti di concessione del contributo, ovvero qualora – entro il termine stabilito al paragrafo 9.1 - il progetto sia realizzato per un importo inferiore al 90% del contributo assegnato.

## **12. Chiusura del programma di finanziamento**

1. Il Programma di finanziamento si chiuderà il 31 dicembre 2020, salvo diversi provvedimenti della Giunta Regionale.
2. Il Programma potrà altresì chiudersi anticipatamente all'esaurimento delle risorse regionali stanziato allo scopo.

## **13. Comunicazione istituzionale**

1. Il soggetto beneficiario deve dare evidenza che i progetti sono realizzati con il sostegno finanziario della Regione Piemonte. A tal fine:
  - a) sui beni materiali acquistati con contributo regionale deve essere apposta una stampa serigrafica ovvero un adesivo – di dimensioni adeguate – con l'emblema regionale e la dicitura "acquistato con il contributo di Regione Piemonte"; in caso di beni materiali in uso al gestore del servizio pubblico deve altresì essere precisato che il contributo è assegnato al Consorzio;
  - b) all'ingresso dei centri di raccolta rifiuti oggetto di contributo, deve essere esposta adeguata cartellonistica riportante il logo regionale e la dicitura "intervento realizzato con il contributo di Regione Piemonte";
  - c) sui materiali di comunicazione ovvero negli eventi/incontri con i cittadini, così come nelle comunicazioni del Consorzio e/o del gestore ai Comuni deve essere inserito l'emblema regionale e comunicato che l'intervento è realizzato con il contributo regionale.

2. L'emblema di Regione Piemonte deve essere conforme agli standard grafici presentati sul sito <http://www.regione.piemonte.it/loghiuff/index.htm>.

#### **14. Obblighi del beneficiario**

1. I Consorzi beneficiari del contributo regionale assumono, contestualmente all'assegnazione del finanziamento, i seguenti obblighi nei confronti della Regione Piemonte:
  - a) mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso di mezzi ed attrezzature per almeno 5 anni; qualora mezzi e attrezzature siano acquisite dal gestore del servizio pubblico di raccolta il Consorzio si fa garante nei confronti della Regione sul rispetto dell'obbligo da parte del gestore; in caso di risoluzione del contratto i mezzi e le attrezzature dovranno rimanere in disponibilità del Consorzio;
  - b) mantenimento della proprietà pubblica del centro di raccolta (consortile, di un comune o di più comuni in comproprietà) e mantenimento della funzionalità per almeno 10 anni; qualora l'amministrazione comunale intenda modificare prima di 10 anni la destinazione d'uso del sito, dovrà aver già realizzato ed attivato, con proprio finanziamento, un altro centro di raccolta avente almeno le stesse caratteristiche, funzionalità e bacino d'utenza di quello oggetto di contributo.

#### **15. Responsabile del procedimento**

1. Responsabile del procedimento avviato con il presente avviso è il dirigente responsabile del Settore regionale Servizi Ambientali.

#### **16. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 Reg. UE 2016/679**

1. Nel corso del procedimento relativo al presente Avviso i dati personali forniti a Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".
2. Pertanto, ai sensi dell'art 13 Reg. UE 2016/679:
  - a) i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza e relativi allegati e comunicati alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Servizi Ambientali. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella l.r. n. 1/2018 e finalizzate a dare attuazione a quanto previsto dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani. I dati acquisiti a seguito del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
  - b) l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe determinare l'inammissibilità al finanziamento;
  - c) i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it);
  - d) il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Servizi Ambientali;

- e) il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte;
  - f) i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge;
  - g) i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
  - h) i dati personali sono conservati, per il periodo definito dal Piano di fascicolazione e conservazione, in corso di approvazione e comunque per un periodo di cinque anni nell'archivio corrente dell'Ente;
  - i) i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
3. Sarà possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:
- a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
  - b) avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
  - c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
  - d) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra;
  - e) proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

## **17. Richiesta di chiarimenti ed informazioni**

1. Per chiarimenti ed informazioni sul presente avviso è possibile contattare il Settore regionale Servizi Ambientali (tel 011 432.1423; email: [serviziambientali@regione.piemonte.it](mailto:serviziambientali@regione.piemonte.it)).

**Requisiti degli interventi relativi alla misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo per l'applicazione della tariffazione commisurata al servizio reso.**

**Premessa**

La Regione intende promuovere la tariffazione puntuale quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate.

Infatti l'applicazione della tariffazione puntuale, prevedendo che il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti avvenga non solo in base alla superficie occupata ed ai componenti del nucleo familiare, bensì – in quota parte – anche in base alla quantità o al volume dei rifiuti conferiti, si dimostra efficace nell'attuazione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, incentivati a limitare la produzione dei rifiuti ed a raccogliere in modo differenziato quelli comunque prodotti, riducendo di conseguenza anche il quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato prodotto, in relazione ai volumi conferiti al servizio pubblico di raccolta.

La tariffazione puntuale in argomento è quella di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedono la facoltà per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare, in luogo della Tari, una tariffa avente natura corrispettiva o anche di mantenerne la natura tributaria, pur applicando sistemi di misurazione puntuale.

La citata legge 147/2013 stabiliva che “con regolamento sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 20 aprile 2017 ha definito i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

La Regione intende definire ulteriori criteri circa gli interventi relativi alla misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo per l'applicazione della tariffazione commisurata al servizio reso, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito dell'azione a.3) della D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017.

**Principi generali**

Trattandosi di una opportunità e non di un obbligo appare importante delineare brevemente le motivazioni a favore della scelta della tariffazione puntuale:

- la tariffa puntuale è la modalità più equa di far pagare ai cittadini il servizio di gestione dei rifiuti: oltre ad una parte fissa, ogni utenza paga in base ai rifiuti realmente prodotti e conferiti;
- il Comune può applicare una tariffazione più equa, facendo in modo che ogni cittadino paghi realmente in proporzione al servizio richiesto ed utilizzato, assolutamente in linea con il principio di “chi inquina paga”;

- l'applicazione della tariffa puntuale garantisce di norma delle positive variazioni nelle abitudini dei cittadini. La tendenza ad esporre il meno possibile il contenitore o il sacco del rifiuto indifferenziato residuo, per risparmiare il costo di esposizioni dovute soltanto a sacchi e/o bidoni non pieni, può permettere di razionalizzare il percorso dei mezzi di raccolta, consentendo di ottimizzare i costi del relativo servizio;
- il cittadino ha la sicurezza di pagare solo per il numero di conferimenti realmente operati oltre al numero di conferimenti già incluso nella parte fissa della tariffa. La possibilità di controllare in maniera facile ed immediata la quota variabile della tariffa è una garanzia sulla trasparenza dei processi messi in atto (trasparenza);
- il cittadino vede premiati i propri sforzi per aumentare la differenziazione dei propri rifiuti e, conseguentemente, ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato. I comportamenti virtuosi hanno un riconoscimento monetario pressoché immediato (prezialità).

### **Dm 20 Aprile 2017 - Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti.**

In base alle indicazioni del D.M. 20 aprile 2017 (articolo 4), la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti deve prevedere, come requisito minimo, la determinazione del peso o del volume della quantità di rifiuto indifferenziato residuo conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 2, i sistemi di misurazione puntuale devono consentire di:

- 1) **identificare** l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti;
- 2) **registrare** il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza. I dispositivi e le modalità organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza o del contenitore, con indicazione del momento del prelievo;
- 3) **misurare** la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta.

#### ***Sistemi di misurazione della quantità di rifiuto***

La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o pesatura indiretta mediante rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e può essere:

- a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
- c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
- d) effettuata presso un centro di raccolta.

#### ***Identificazione delle utenze (art 3)***

Il D.M. 20 aprile 2017 definisce le modalità di identificazione delle utenze, che deve avvenire mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza.

Inoltre definisce i requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto, prevedendo che l'identificazione dell'utenza a cui è associata la misurazione puntuale della quantità di rifiuto debba avvenire secondo una modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento.

Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre modalità di univoca identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso, ad esempio, il codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi familiari conviventi. In questo modo ad ogni utenza vengono univocamente associati i conferimenti effettuati.

#### ***Tariffa commisurata al peso (art. 6, comma 2)***

Nei casi di utilizzo di sistemi con pesatura diretta, la quantità di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza, come minimo la frazione urbana indifferenziata, è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito per ciascuna utenza espresso in chilogrammi.

#### ***Tariffa commisurata al volume (art. 6, comma 3)***

Nei casi di utilizzo di sistemi a quantificazione indiretta commisurata al volume, il volume dei rifiuti conferito è determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente.

In questo caso la quantità di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza, può essere calcolata anche come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico.

Il comune deve stabilire, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, il coefficiente di peso specifico in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.

In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.

### **Indicazioni regionali relative a sistemi di misurazione puntuale del quantitativo di rifiuto.**

Con D.G.R. n. 23-4148 del 2 novembre 2016, recante "L.R. n. 6/2016, art 20 - Approvazione dei criteri generali per la concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti", sono stati individuati i criteri generali per la concessione – per gli anni 2016 e 2017 - di contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'applicazione della tariffazione puntuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tali criteri stabilivano che:

- i metodi per la misurazione puntuale siano finalizzati a determinare la quota variabile della tariffa;
- i sistemi di misurazione consentano di individuare univocamente il soggetto che effettua i conferimenti attraverso l'identificazione dello specifico utente o di uno specifico contenitore/sacco associato ad un utente o ad una utenza aggregata e registrare il numero dei conferimenti e le relative quantità;
- la misurazione consista nel quantificare almeno i rifiuti urbani indifferenziati attraverso pesatura diretta o in forma indiretta sulla base del volume dei contenitori/sacchi oggetto di svuotamento/raccolta.

Con il presente documento si intendono fornire ulteriori indicazioni regionali ai fini della ammissibilità a finanziamento, nell'ambito dell'azione a.3) della D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017, degli interventi volti alla misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo per l'applicazione della tariffazione commisurata al servizio reso.

Sono individuati ammissibili a finanziamento, sulla base delle esperienze di applicazione sul territorio nazionale e regionale, i seguenti sistemi di misurazione:

- 1) utilizzo di contenitori di volumetria differente con registrazione del numero degli svuotamenti;**

## **2) utilizzo di sacchi di volumetrie definite, assegnate alle utenze sulla base di indagini svolte dal Comune in merito alla produzione di rifiuti, e registrazione del numero di conferimenti.**

Tali sistemi, maggiormente performanti e più diffusi nella loro applicazione, sono volti a conteggiare il volume del contenitore/sacco conferito ed il numero degli svuotamenti/conferimenti annuali, per arrivare ad una misurazione indiretta del quantitativo di produzione rifiuti attribuendo un peso specifico medio ai volumi complessivi rilevati.

Registrare gli svuotamenti si rivela più semplice rispetto alla misurazione diretta del peso, che richiede investimenti costosi e maggiori oneri di manutenzione.

Non sono pertanto ammissibili a finanziamento interventi che prevedono la misurazione diretta del peso del quantitativo di rifiuto conferito.

Gli strumenti operativi per la misurazione indiretta almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo ammissibili a finanziamento devono rispettare i seguenti requisiti:

### **A) CONTENITORI**

Nel caso di utilizzo di contenitori da assegnare alle singole utenze devono essere rispettati i principi necessari all'applicazione della tariffa puntuale, che devono consentire l'identificazione del singolo utente, cui vanno associati i singoli conferimenti, un dimensionamento corretto della fornitura, ed una gradualità nell'applicazione dei costi, in modo da disincentivare la produzione dei rifiuti in generale e del rifiuto indifferenziato in particolare.

Il quantitativo conferito dal singolo utente viene determinato indirettamente in base al volume del contenitore, attraverso l'applicazione di un peso specifico al volume complessivo ritirato.

L'utenza viene pertanto incentivata a consegnare il rifiuto al servizio di ritiro solo quando il contenitore è pieno, con conseguente possibilità di riduzioni nei passaggi di raccolta ed una diminuzione dei costi complessivi.

#### Caratteristiche dei contenitori

Il contenitore deve essere sufficientemente resistente dal punto di vista costruttivo per sopportare un carico di 0,4 kg/dm<sup>3</sup> moltiplicato per il volume nominale. Materiale, spessori, nervature, rinforzi e assemblaggio sia del contenitore che del coperchio devono essere tali da garantirne l'utilizzo senza deformazioni a temperature esterne da -20 °C a +40 °C e garantire la resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute a sbattimenti ripetuti e alle aggressioni da agenti chimici, biologici, atmosferici ed ai raggi ultravioletti. Deve essere resistente agli urti, riciclabile e conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 13/02/2014, Allegato 1 punto 4.3.1 Contenitori per i rifiuti.

#### **A.1) Identificazione utenza e registrazione degli svuotamenti**

Ogni contenitore deve essere dotato di un codice identificativo alfanumerico che consenta l'attribuzione univoca ad un'utenza domestica o non domestica.

Tutti i contenitori del rifiuto indifferenziato residuo ed eventualmente anche i contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto (ad esempio il rifiuto organico) devono essere dotati di un transponder (o tag) elettromagnetico passivo ad alta o bassa frequenza al fine di consentire la registrazione in automatico, attraverso apposita strumentazione montata sui mezzi di raccolta o in dotazione agli operatori di raccolta, del numero di svuotamenti di ognuno di quei contenitori.

Il transponder, alloggiato sul contenitore in posizione opportunamente mascherata, viene letto dalla strumentazione montata sui mezzi di raccolta o in dotazione agli operatori di raccolta ed il codice contenuto nel transponder viene registrato in un computer installato nell'abitacolo del mezzo; oltre ai dati, è opportuno che il sistema registri anche la data e l'ora (formato hh:mm:ss) dell'operazione di svuotamento.

Tra i punti di forza del sistema sono da segnalare:

- facilità di allestimento su mezzi esistenti;

- possibilità di bloccare il sistema di svuotamento in caso di mancata rilevazione dell'utenza;
- possibilità di inviare i dati rilevati direttamente sul server dell'ente che provvede alla tariffazione e successiva importazione automatica nel data base.

## **A.2) Criteri di assegnazione contenitori**

Il volume dei contenitori assegnati alle utenze domestiche deve essere dimensionato in funzione del numero totale dei componenti l'utenza, della frequenza del servizio di raccolta e, per il rifiuto indifferenziato residuo, degli obiettivi della pianificazione regionale relativi alla riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati (< 159 kg/ab/anno al 2020).

Il volume dei contenitori assegnati alle utenze non domestiche è dimensionato in funzione dei coefficienti stimati di produzione (in kg/m<sup>2</sup>/anno) a seconda della categoria D.P.R. 158/99, tenuto conto dei limiti quali-quantitativi di assimilazione stabiliti dal Comune.

La distribuzione capillare dei contenitori costituisce un passaggio fondamentale per la preparazione della banca dati per l'applicazione della tariffa puntuale. E' essenziale, pertanto, durante la fase di consegna:

1. individuare in modo univoco l'utenza a cui vengono consegnati i contenitori (abbinamento contenitore – utenza);
2. correggere o integrare sul posto i dati provenienti dagli archivi comunali (compresa la toponomastica).

I contenitori devono essere posizionati in via prioritaria nelle aree di pertinenza delle utenze ed esposti su strada solo in occasione della raccolta; se posizionati in modo permanente su strada (ad es. per mancanza di spazi interni) devono essere comunque ad uso esclusivo delle stesse utenze (identificazione).

## **A.3) gradualità della tassazione.**

Il dimensionamento corretto e l'assegnazione dei contenitori alle utenze finali, e la relativa frequenza di svuotamento, costituiscono la normale componente di costo nell'ambito della definizione del Piano finanziario da predisporre ai fini della determinazione delle tariffe.

Al fine di incentivare la minore produzione di rifiuti, viene richiesto un esborso aggiuntivo agli utenti che richiedono contenitori di maggiore volumetria od un numero più frequente di svuotamenti rispetto a quelli previsti, ritenendo che tali richieste derivino da una differenziazione e conferimento di rifiuti non corretta.

La tendenza ad utilizzare al meglio la dotazione fornita, con l'esposizione dei contenitori per il ritiro solo quando sono pieni, consente una riduzione dei costi complessivi conseguente ad una razionalizzazione dei servizi di raccolta.

## **B) SACCHI.**

L'utilizzo di questa metodica per la misurazione indiretta della frazione residuale deve rispondere a tre requisiti fondamentali:

### **B.1) identificazione utente e registrazione numero di conferimenti.**

Per una maggiore responsabilizzazione dell'utenza e per premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini che riducono la produzione del rifiuto urbano indifferenziato, contribuendo allo stesso tempo all'incremento della raccolta differenziata delle frazioni riciclabili, è necessario poter individuare i quantitativi prodotti da ciascuna utenza servita.

Sono ammissibili a finanziamento interventi di misurazione indiretta del quantitativo di rifiuto tramite sacchi con due possibili diversi sistemi di identificazione dell'utenza e registrazione del numero di conferimenti:

a) Sacchi di volume standardizzato contrassegnati da elementi identificativi dotati di codice alfanumerico nonché di relativo codice identificabile da sistemi di lettura (es. codice a barre/QRCode)

In questo caso il sistema consente di identificare il singolo utente conferitore attraverso elementi identificativi che sono presenti sul sacco e letti e registrati tramite dispositivi fissi, oppure attraverso dispositivi portatili, direttamente nella fase della raccolta. La lettura deve essere effettuata dall'operatore addetto alla raccolta ad ogni esposizione del sacco di volume standardizzato da parte dell'utenza.

b) Sacchi di volume standardizzato dotati di transponder

La registrazione dei dati identificativi dell'utente avviene attraverso la lettura del transponder applicato sul sacco da parte dell'antenna collocata sull'automezzo di raccolta oppure, in alternativa o in aggiunta, attraverso sistemi portatili da parte dell'operatore.

I sacchi consegnati alle utenze conterranno un Tag o transponder elettromagnetico passivo, contenente il microchip che riconduce al codice utente iscritto nelle banche dati comunali e/o consortili.

La lettura dei sacchi avviene al momento del prelievo con tecnologia RFID per mezzo di un'antenna od un lettore. I dati così rilevati vengono trasmessi al sistema informatico in modo tale da registrare: codice utente, data e ora (formato hh:mm:ss) del ritiro, il veicolo, il suo posizionamento e l'operatore, attribuendo ogni ritiro al singolo utente.

Essendo ogni sacco personalizzato e con il codice cliente che lo associa in maniera univoca all'utente, il margine di errore è ridotto al minimo.

Inoltre consentendo di quantificare il numero complessivo dei conferimenti da parte di ogni singola utenza, è possibile monitorare il grado di utilizzo del servizio di raccolta, consentendo di razionalizzare i passaggi ed una conseguente riduzione dei costi.

Caratteristiche dei sacchi

I sacchi di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere semitrasparenti, costituiti in polietilene a bassa densità LDPE; di tipo riciclabile ottenuto da materiale vergine e/o rigenerato industriale, conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 13/02/2014, Allegato 1 punto 4.3.1 Contenitori per i rifiuti.

Il sacco deve essere personalizzato e contenere i dati e il marchio del produttore del sacco, il trimestre/mese e l'anno di produzione; le dimensioni, il materiale e lo spessore del sacco; portata in kg per caduta libera/carico; il logo dell'Ente; la scritta stampata in continuo, in caratteri chiaramente leggibili indicante il materiale oggetto di raccolta (ad esempio, "Rifiuti non recuperabili").

**B.2) dimensionamento corretto della fornitura di sacchi**

Al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati, è necessario che alle singole utenze sia fornita una dotazione di base ritenuta sufficiente alla copertura del fabbisogno di produzione di rifiuti indifferenziati in termini volumetrici, tenendo conto degli obiettivi fissati dal Piano regionale di gestione dei Rifiuti Urbani all'anno 2020, inerenti i limiti di produzione pro capite annua di rifiuto urbano indifferenziato.

E' necessario pertanto condurre indagini puntuali per ricavare indicazioni in merito alla produzione del rifiuto indifferenziato residuo prodotto dalle utenze domestiche e non domestiche.

Sulla base di tali indagini, una volta attribuito il peso specifico del rifiuto indifferenziato, è possibile quantificare la volumetria minima da attribuire alle utenze per consentire una corretta differenziazione.

La dotazione iniziale così determinata è sufficiente al conferimento annuale del rifiuto indifferenziato residuo se la differenziazione viene effettuata correttamente.

**B.3) gradualità della tassazione.**

La dotazione iniziale dei sacchi costituisce la normale componente di costo nell'ambito della definizione del Piano finanziario da predisporre ai fini della determinazione delle tariffe.

Al fine di incentivare la minore produzione di rifiuti, per la fornitura di sacchi eccedenti il numero della dotazione annuale viene richiesto il pagamento di un contributo gradualmente maggiore.

Infatti la richiesta di un maggiore numero di sacchi è conseguenza di una differenziazione e conferimento di rifiuti non corretta.

La tendenza ad utilizzare al meglio la dotazione fornita, con l'esposizione dei sacchi per il ritiro solo quando sono pieni, consente una riduzione dei costi complessivi conseguente ad una razionalizzazione dei servizi di raccolta.

### **Spese di investimento inerenti l'intervento relativo alla misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo.**

Per il suddetto intervento rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento, a titolo di esempio, i costi sostenuti per la fornitura di:

#### **Beni materiali quali:**

- attrezzature quali contenitori, dotazione di sacchi (limitatamente alla fornitura del quantitativo necessario per il 1° anno di attività), fornitura e installazione dei Tag RFID sui contenitori utilizzati per la raccolta, etichette di identificazione delle utenze, lucchetti per contenitori condominiali, ecc.);
- macchine per ufficio;
- Hardware (comprensivo di installazione, collaudo e aggiornamento): computer, scanner, periferiche, tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile, palmari, sistemi di lettura RFID, hardware non altrimenti classificabile, ecc;

#### **Beni immateriali quali:**

- software (comprensivo di installazione, collaudo e aggiornamento): Sviluppo software e manutenzione evolutiva, acquisto software, acquisto delle componenti software necessarie, dispositivi di rilevazione e trasmissione dati, software di elaborazione, ecc;
- altre spese di investimento per beni immateriali: ricomprendono costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio di sostenimento ma rivestono una utilità pluriennale, e manifestano la loro capacità di produrre benefici economici futuri, assumendo la natura di investimento, quali ad esempio:
  - costi inerenti le attività di concertazione ed informazione preliminare dei cittadini e degli stakeholder del territorio in oggetto, il piano specifico di comunicazione, attività di formazione degli operatori;
  - costi di ricerca e sviluppo quali, ad esempio, analisi e verifica delle banche dati esistenti, attività tecnico specialistica di identificazione e successiva calibrazione e validazione dell'algoritmo di passaggio tra i parametri di svuotamento/conferimento dei rifiuti rilevati e tariffa applicata, redazione dei documenti tecnico amministrativi necessari all'adozione della Tariffa Puntuale, progettazione delle azioni di controllo e per la gestione del contenzioso, associazione tra utenti e contenitori/sacchi utilizzati per la raccolta, ecc.

**MODELLO DI ISTANZA DI CONTRIBUTO**

Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del  
Territorio  
Settore Servizi ambientali  
[territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

**DD.GG.RR. n. 85-5516 del 3/08/2017 e n. 31-7569 del 21/09/2018. Programma di finanziamento a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani in attuazione della programmazione regionale in materia di rifiuti, anni 2019-2020.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante del Consorzio \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, indirizzo PEC \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi delle DD.GG.RR. n. 85-5516 del 3/08/2017 e n. 31-7569 del 21/09/2018 e della Determinazione dirigenziale n. \_\_\_/A16.03A del \_\_\_\_/2018, un contributo di Euro \_\_\_\_\_,00 per la realizzazione del progetto "\_\_\_\_\_".

Il sottoscritto,

**DICHIARA CHE**

- il Consorzio e/o i comuni cui appartiene il territorio coinvolto dal progetto non hanno beneficiato di contributi pubblici o privati relativi alle voci di spesa oggetto di richiesta di contributo regionale<sup>6</sup>;

*oppure*

<sup>6</sup> Il finanziamento regionale non è cumulabile con altri contributi pubblici o privati relativi alle voci di spesa oggetto di richiesta di contributo.

il Consorzio e/o i comuni cui appartiene il territorio coinvolto dal progetto hanno beneficiato dei seguenti contributi pubblici o privati relativi alle voci di spesa oggetto di richiesta di contributo regionale<sup>2</sup>:

Beneficiario	Ente/soggetto che ha concesso il finanziamento	Anno	Importo

- per le attività relative al progetto il Consorzio opera in regime di IVA deducibile;

*oppure*

per le attività relative al progetto il Consorzio non opera in regime di IVA deducibile;

All'istanza si allega la documentazione prevista dal paragrafo 7.5 dell'avviso pubblico e costituita da:

1. provvedimento di approvazione dell'intervento, del relativo quadro economico nonché della somma richiesta come contributo regionale e di quella oggetto di cofinanziamento;
2. provvedimento di impegno al cofinanziamento;
3. scheda di sintesi relativa all'intervento ed al soggetto proponente;
4. relazione tecnica,
5. quadro economico di spesa del progetto;
6. documentazione attestante la cantierabilità dell'intervento proposto
7. *(limitatamente alle istanze relative all'azione a.4 – realizzazione/adeguamento/ampliamento centro di raccolta rifiuti)* stralcio del progetto definitivo/esecutivo

In fede.

Firma del Legale rappresentante<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> L'istanza può essere sottoscritta ed inviata con una delle modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

## **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679**

I dati personali forniti a **Regione Piemonte, Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio** saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla **Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, Settore Servizi ambientali**. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'art 44 comma 1 lett. c) l.r. n. 44/2000 e dall'art 38 l.r. n. 1/2018. I dati acquisiti a seguito della presente istanza di contributo, presentata in risposta all'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017 e smi, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare quanto richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it);
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la **Giunta regionale**, il Delegato al trattamento dei dati è **Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, Settore Servizi ambientali**;
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è **CSI Piemonte**;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati per il periodo previsto dal Piano di conservazione e fascicolazione in corso di approvazione e comunque per un periodo di cinque anni nell'archivio corrente dell'Ente;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

E' possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.



DD.GG.RR. n. 85-5516 del 3/08/2017 e n. 31-7569 del 21/09/2018. Programma di finanziamento a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani in attuazione della programmazione regionale in materia di rifiuti, anni 2019-2020.

### SCHEDA DI SINTESI

Sintesi della proposta progettuale, costo dell'intervento e contributo richiesto		
Soggetto proponente	...	
Titolo della proposta progettuale	...	
Descrizione sintetica (max 1500 caratteri, spazi esclusi)	...	
Localizzazione	Comune/Comuni	...
	Abitanti serviti (totali)	...
Soggetto attuatore (se diverso da soggetto proponente)	...	
Costo totale dell'intervento <sup>(1)</sup>	Euro	
di cui - spese di investimento	Euro	
- spese di gestione <sup>(2)</sup>	Euro	
Contributo richiesto alla Regione Piemonte	Euro	
Cofinanziamento del Soggetto proponente	Euro	
Cofinanziamento del Soggetto attuatore	Euro	

(1) compresa IVA qualora non deducibile.

(2) nel limite massimo del 10% delle spese di investimento

Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento		
Fase	Data inizio (mese/anno)	Data fine <sup>(3)</sup> (mese/anno)
Studio di fattibilità	...	...
Progettazione definitiva	...	...
Progettazione esecutiva	...	...

Procedure di affidamento lavori o forniture	...	...
In caso di opere:		
<i>Inizio lavori</i>	...	
<i>SAL 30% (spesa sostenuta)</i>	...	
<i>SAL 60% (spesa sostenuta)</i>	...	
<i>Fine lavori (spesa sostenuta)</i>	...	
<i>Collaudo/certificato regolare esecuzione (spesa sostenuta)</i>	...	
In caso di forniture:		
<i>Contratto di fornitura</i>	...	
<i>Consegna fornitura</i>	...	
<i>Pagamento fornitura (spesa quietanzata)</i>	...	
<i>Avvio servizio a favore delle utenze<sup>(4)</sup></i>	...	

(3) Per "data fine" si intende il termine entro il quale deve essere sostenuta la spesa (quietanza di pagamento)

(4) Per "avvio servizio" si intende l'avvio del servizio di raccolta domiciliare ovvero l'avvio del conferimento dei rifiuti organici presso i siti di compostaggio in loco, avvio della misurazione puntuale del quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito dalle utenze, l'apertura del centro di raccolta rifiuti alle utenze.

<b>Piano economico di realizzazione dell'intervento</b>		
<b>Anno</b>	<b>Costi sostenuti / da sostenere</b>	
2017	costi sostenuti da 1/1/2017 alla data di presentazione dell'istanza	costi da sostenere
	Euro ...	-----
2018	Euro ...	Euro ...
2019	Euro ...	
2020	Euro ...	
<b>Costo complessivo</b>	<b>Euro ...</b>	

<b>Dati generali relativi al Soggetto proponente</b>	
Denominazione	...

Indirizzo sede legale e sede operativa	...
Telefono	...
email	...
PEC	...
Partita IVA	...
Codice IBAN	...
Persona cui fare riferimento per informazioni sul progetto	...
tel/cell	...
email	...

**Dati relativi al legale rappresentante del beneficiario, responsabile della realizzazione dell'intervento<sup>(5)</sup>**

Cognome e nome	...
Luogo e data di nascita	...
Telefono	...
Posta elettronica	...
Codice fiscale	...

(5) soggetto responsabile della realizzazione dell'intervento, dell'attestazione della veridicità e della regolarità dei giustificativi di spesa, delle fatture e di tutta la restante documentazione amministrativa e contabile, nonché – per i progetti relativi alle azioni a.1 e a.4 del paragrafo 3.1 dell'avviso - sottoscrittore dell'Accordo di Programma con la Regione Piemonte.

**Dati generali relativi al Soggetto attuatore<sup>(6)</sup>**

Denominazione	...
Natura giuridica	<input type="checkbox"/> società partecipata <input type="checkbox"/> società controllata <input type="checkbox"/> altro ( <i>specificare</i> ) .....
Indirizzo sede legale e sede operativa	...
Telefono	...
email	...
PEC	...

Partita IVA	...
Persona cui fare riferimento informazioni progetto	...
tel/cell	...
email	...

(6) compilare solo nel caso in cui il soggetto attuatore partecipi al cofinanziamento

<b>Dati relativi al legale rappresentante del soggetto attuatore <sup>(6)</sup></b>	
Cognome e nome	...
Luogo e data di nascita	...
Telefono/cellulare	...
email	...
Codice fiscale	...

(6) da compilare solo nel caso in cui il soggetto attuatore partecipi al cofinanziamento